



**REGIONE TOSCANA  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013**

**Reg. CE n. 1698/2005**

**GAL Appennino Aretino**

**Bando Misura 124  
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,  
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e  
in quello forestale  
Bando n° 19**



Comunità Europea  
Fondo Europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale (FEASR)  
L'Europa investe nelle zone rurali



[www.regione.toscana.it/svilupporurale](http://www.regione.toscana.it/svilupporurale)

## Indice

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pag.	3
DEFINIZIONI	"	4
1. Codice e denominazione della misura/sottomisura/azione	"	5
2. Obiettivi della misura/sottomisura/azione	"	5
2.1. Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici	"	6
2.2. Finalità specifiche del bando	"	7
3. Soggetti ammessi a presentare domanda	"	7
4. Settori di intervento	"	8
5. Condizioni di accesso	"	9
5.1. Ulteriori specifiche: altre condizioni	"	13
6. Tipologie di investimento previste	"	14
6.1. Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti materiali	"	18
6.2. Ulteriori limitazioni alle tipologie di investimenti materiali	"	18
7. Tipologie di spesa ammissibili	"	18
7.1. Ulteriori specifiche	"	19
7.2. Ulteriori limitazioni	"	22
8. Localizzazione dell'investimento	"	22
8.1. Ulteriori specifiche	"	22
9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione	"	23
9.1. Ulteriori specifiche	"	23
9.2. Ulteriori impegni	"	24
10. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione	"	24
10.1. Dotazione finanziaria del bando	"	24
10.2. Tassi di contribuzione	"	24
10.2.1. Ulteriori specifiche: tassi di contribuzione	"	24
10.3. Minimali e massimali di contribuzione	"	24
10.4. Ulteriori specifiche	"	24
11. Criteri di selezione	"	24
12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	"	25
13. Procedure amministrative	"	26
13.1. Procedure amministrative progetto di cooperazione	"	26
13.2. Procedure amministrative per la domanda di aiuto	"	27
13.2.1. Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto	"	28
13.3. Termine per la presentazione della domanda di pagamento	"	31
13.4. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale	"	31
14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale	"	31
14.1. Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post	"	31
14.2. Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008	"	31
15. Monitoraggio	"	32
15.1. Impegni specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR	"	33
16. Tempi e modi per la presentazione della domanda	"	33
17. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti	"	33

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2007;
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 - Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6/04/2006;
- Legge 5/03/1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12/03/1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti;
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro;
- L.R. n. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana";
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07 e ss.mm.ii;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Documento Attuativo Regionale revisione 15 e ss.mm.ii
- SISL del Gal Appennino Aretino approvata con DGR n. 392 del 18/05/2009 e ss.mm.ii.
- Delibera del Consiglio di amministrazione del Gal Appennino Aretino n. 25 del 31/10/2012 "Approvazione bando n. 19 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestali"

## DEFINIZIONI:

- **Autorità di gestione:** Regione Toscana – Direzione Generale dello Sviluppo Economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale ([www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale](http://www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale)).
- **ARTEA:** Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (Organismo Pagatore - [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)).
- **Gruppo di Azione Locale (GAL)** come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 “gruppi rappresentativi dei partner (GAL) provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato”. ([www.galaretino.it](http://www.galaretino.it)) e rappresenta l'Ente competente delegato dall'Autorità di gestione per adempiere all'attuazione dell'Asse 4 Metodo Leader.
- **Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL).** Documento di programmazione del GAL in attuazione dell'Asse 4 “Metodo LEADER” del PSR della Regione Toscana 2007-2013.
- **Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013:** documento di programmazione della Regione Toscana per lo sviluppo integrato delle aree rurali contenente le Misure di competenza dell'Asse 4 Metodo Leader.
- **Documento Attuativo Regionale (DAR):** documento della Regione Toscana che in riferimento all'attuazione delle singole misure/sottomisure/azioni del PSR stabilisce la ripartizione delle risorse e le competenze del Gal.
- **Richiedente** soggetto pubblico o privato, in possesso dei requisiti previsti nel bando che partecipa presentando una domanda di aiuto.
- **Beneficiario:** soggetto pubblico o privato destinatario del sostegno e responsabile dell'attuazione del progetto ammesso a beneficio.
- **Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)** strumento per l'accesso ai contributi del PSR della Regione Toscana 2007/2013, disciplinata all'art. 11 della l.r. n. 45/07.
- **Fascicolo aziendale:** documentazione necessaria alla costituzione o all'aggiornamento della propria posizione nell'anagrafe del Sistema Artea.
- **Domanda di aiuto** la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato bando del Gal tramite il sistema ARTEA .
- **Domanda di pagamento** la domanda che un beneficiario presenta al Gal tramite il sistema ARTEA per ottenere il pagamento.
- **Atto di assegnazione:** atto amministrativo con il quale il Gal, a seguito della verifica ed istruttoria del progetto presentato, assegna il contributo al beneficiario.

## **1. Codice e denominazione della misura**

Codice Misura: 124

Denominazione: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale (art. 20, b, iv/art. 29 Reg. (CE) 1698/2005).

## **2. Obiettivi della misura**

Le principali filiere zootecniche regionali hanno mostrato negli ultimi anni una serie di problemi strutturali da cui è derivata una progressiva perdita di competitività sul mercato, con conseguente indebolimento di tutti gli anelli della catena ed in particolare della base produttiva.

Ne sono di esempio le filiere del comparto latte e carne bovina e ovina, dove le problematiche economiche connesse con la trasformazione in carne, in formaggi e in prodotti derivati, si ripercuotono presso tutti gli operatori (dagli allevatori, ai trasformatori, ai commercianti); un esempio in controtendenza è rappresentato dalla produzione di carne bovina IGP dove, grazie ad una corretta strutturazione della filiera e ad accordi commerciali che interessano tutti gli operatori, connessa con le peculiarità e le garanzie proprie del marchio comunitario, si è assistito ad un progressivo recupero di potenzialità commerciali.

La crisi dell'influenza aviaria, che ha avuto un picco preoccupante nel corso del 2005, ha evidenziato la "fragilità" del sistema produttivo e della rete commerciale del settore avicolo, almeno sul territorio regionale, con la chiusura di molte aziende e pesanti ripercussioni sul mercato; appare chiaro che in questo comparto soltanto una attenta politica di coesione fra la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, mirata alla realizzazione di specifici progetti di innovazione, potrà permettere la permanenza delle aziende nel mercato avicolo nazionale e internazionale.

Il settore delle api e quello degli equini, attualmente comparti di minor importanza economica della zootecnia, rappresentano due realtà emergenti nel panorama regionale, potenzialmente in crescita sul territorio; tali potenzialità sembrano però non emergere a causa della attuale strutturazione frammentata delle relative filiere e pertanto appare opportuno avviare appropriati progetti di sinergia fra tutti gli operatori, mirati in particolare alla ricerca di forme di organizzazione innovative e di inedite offerte sul mercato.

Inoltre è opportuno prevedere l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale piuttosto che destinarli allo smaltimento come rifiuti, in modo da ricavarne un valore aggiunto e da attenuare l'impatto ambientale che deriva dal loro trattamento. È il caso della lana, del pellame o di qualsiasi prodotto di scarto che possa essere oggetto di un progetto innovativo.

Anche nel settore forestale sono frequenti le situazioni in cui la mancanza di un fattore starter, in genere dovuta al costo elevato connesso all'avvio di nuove attività e servizi, impedisce l'avvio di iniziative con elevato valore aggiunto (sia economico che ambientale); questo fenomeno è evidente in particolare per quanto riguarda la sperimentazione e il collaudo in bosco di nuovi macchinari, attrezzature, sistemi di lavorazione, nonché di linee di produzione e/o commercializzazione di nuovi prodotti semilavorati o finiti.

Il settore florovivaistico, rispetto al passato, sta subendo maggiori pressioni a causa della crescente concorrenza da parte di nuovi paesi produttori (europei e non) e dello sviluppo di nuove dinamiche di mercato. Ne consegue che i florovivaisti per non perdere la propria competitività sul mercato devono impegnarsi nel mettere in atto iniziative che consentano loro di sviluppare nuovi prodotti, processi produttivi e/o tecnologie per consolidare la loro presenza sul mercato nazionale ed internazionale.

Infine il settore mangimistico locale è chiamato sempre più a confrontarsi con la richiesta crescente del mercato di prodotti di elevata qualità, basato su materie prime controllabili e tracciate lungo tutta la filiera; in particolare il settore dovrebbe rivolgersi a produzioni nel mercato del biologico e dell' "OGM free", ossia di prodotti di "nicchia" e di elevato valore aggiunto, la cui realizzazione è possibile esclusivamente tramite accordi di cooperazione su vasta scala (anche internazionali per il reperimento delle materie prime) fra tutti gli anelli della filiera. Questo orientamento attualmente rappresenta una necessità per la sopravvivenza del settore nel mercato dove dominano imprese di grosse dimensioni, spesso multinazionali.

Il settore vitivinicolo in Toscana si basa su produzioni di alta qualità strettamente legate al territorio e vede coinvolto un tessuto produttivo dinamico, altamente professionale, capace di saper coniugare la tradizione con l'innovazione. La viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale.

Negli ultimi anni sui mercati si è assistito ad un rafforzamento della concorrenza da parte dei paesi nuovi produttori dove il livello qualitativo crescente riesce a coniugarsi con costi di produzione e di vendita nettamente più bassi. Nonostante i vini toscani possano vantare numerosi punti di forza sia per quanto

riguarda il prodotto che la struttura produttiva (vitigni, qualità, legame con il territorio, identità, tradizione, promozione), è sempre più necessario investire nel campo dell'innovazione e della sperimentazione e avviare appropriati progetti che rafforzino la coesione fra i produttori, i vinificatori, gli imbottiglieri ed i commercianti, alla ricerca di sinergia fra tutti gli operatori.

Nel settore dell'olio di oliva è fondamentale un recupero di competitività delle principali attività, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di qualità elevata a denominazione di origine, maggiormente proiettati verso i mercati internazionali, nei quali è sempre più forte la concorrenza anche da parte dei nuovi paesi emergenti. In questo settore le necessità di innovazione riguardano, in generale, tutte le fasi della filiera produttiva (coltivazione e raccolta, trasformazione e commercializzazione), ma in particolare le più urgenti sono riferibili soprattutto all'utilizzo dei reflui dei frantoi oleari (acque di vegetazione e sanse), nonché allo sviluppo della certificazione volontaria del materiale vegetale per la propagazione e la qualificazione delle varietà locali utilizzate per la produzione dell'olio di oliva regionale. Si sottolinea che il vivaismo olivicolo riveste in Toscana una grande importanza, è infatti la principale regione italiana produttrice di piante di olivo.

Il settore delle agrienergie ha suscitato recentemente un grande interesse da parte degli operatori, non solo per l'utilizzo delle materie legnose di origine forestale, ma anche per altre biomasse prodotte dal settore agricolo e zootecnico. In particolare l'utilizzo energetico potrebbe interessare sia alcuni sottoprodotti dell'attività agricola e zootecnica (reflui degli allevamenti per la produzione di biogas, residui delle potature delle coltivazioni legnose, sanse olearie, ecc.) che coltivazioni dedicate a tale utilizzo (produzioni vegetali a ciclo breve per la produzione di biomasse lignocellulosiche, colture oleaginose per la produzione di olio vegetale tal quale o di biodiesel, ecc.).

Il settore dei seminativi (cereali e proteoleaginose) sta fronteggiando una delle peggiori situazioni degli ultimi anni, in quanto gli operatori sono sempre più costretti a confrontarsi con un mercato globale, nel quale si sono manifestati recentemente rilevanti fenomeni di volatilità dei prezzi, che accrescono le difficoltà per programmare in modo ragionato le produzioni. In questo contesto occorrerà agire sempre di più sulla peculiarità, sulla qualità, la riconoscibilità, la tracciabilità delle produzioni. Al contempo l'innovazione (sia quella di prodotto che di processo, ma anche quella di tipo organizzativo per il rafforzamento delle relazioni all'interno delle filiere) assumerà un ruolo determinante per garantire una maggiore stabilità all'interno del settore.

Il comparto delle produzioni ortofrutticole interessa soprattutto la produzione di pomodoro da industria e di prodotti orticoli freschi, concentrata prevalentemente nella fascia costiera, nonché alcune specie frutticole localizzate in alcune aree geografiche specifiche (es. Val di Chiana). In questo settore si evidenziano continui fabbisogni di innovazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti varietali, le tecniche di coltivazione a ridotto impatto ambientale, la meccanizzazione della raccolta, le tecnologie di condizionamento e di trasformazione dei prodotti, nonché la gestione dei residui e della logistica nel rispetto dell'ambiente.

La produzione del tabacco interessa in Toscana sia la varietà Bright per la produzione di sigarette che la varietà Kentucky per la produzione del sigaro toscano. In questo settore le necessità di innovazione riguardano tutta la filiera produttiva e in particolare le fasi della raccolta e della prima trasformazione presso l'azienda agricola.

Per tali motivi, al fine di creare condizioni di sviluppo futuro sostenibile dei vari comparti, risulta necessario promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera, o fra alcuni settori di questa, con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi (organizzazione delle attività, delle produzioni e dei mercati) e di nuove tecnologie (attrezzature ed impianti), con cui creare le condizioni per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro.

Con questa misura si intende quindi incentivare la collaborazione tra i produttori primari, le imprese di trasformazione, le industrie di seconda lavorazione e quelle meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti pubblici (in particolare quelli impegnati nella ricerca e sperimentazione) e gli enti di ricerca privati, al fine di creare rapporti di cooperazione per lo sviluppo delle iniziative di cui al capoverso precedente.

La misura, a carattere trasversale e basata sulla definizione di apposite forme contrattuali, intende potenziare il grado di integrazione delle filiere agricole, agroalimentari e di quelle forestali, nell'ottica dello sviluppo e diffusione dell'innovazione e dell'orientamento al mercato.

## 2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici

Il tema catalizzatore è "Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie"

La misura è prioritariamente indirizzata al conseguimento dell'obiettivo specifico di:

- "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" e partecipa inoltre, anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati, mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività" (in quanto la misura promuove sinergie fra i diversi soggetti operanti nelle filiere agroforestali);
- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (in quanto la misura può consentire la ricerca di nuove strade per la valorizzazione dei prodotti di qualità);

Inoltre essendo una misura programmata con il metodo LEADER contribuisce in maniera sostanziale anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale" (in quanto la misura è programmata con il metodo LEADER);
- "valorizzazione delle risorse endogene dei territori" (in quanto la misura è programmata con il metodo LEADER).

Obiettivo primario è quello di sostenere i produttori e le loro associazioni nella promozione di sistemi di qualità e soprattutto nello sviluppo di nuove iniziative economiche con particolare attenzione a processi e tecnologie capaci di creare innovazione e valore aggiunto. Creare collegamenti tra produzione e ricerca.

I territori di riferimento del Gal, come gran parte della Toscana, hanno impostato la loro strategia di sviluppo su produzioni di qualità che però solo in alcuni casi raggiungono quantità sufficienti ad essere esportate fuori dalle zone di produzione, nello stesso tempo hanno individuato nella possibilità di realizzare in loco le strutture necessarie alla trasformazione delle materie prime un elemento di garanzia per le aziende e per i consumatori come dimostrano i successi ottenuti in vari settori dell'agricoltura: la zootecnia da carne e da latte, la produzione di olio e vino e la castanicoltura.

Il potenziamento di queste tendenze potrà avvenire soltanto con l'attivazione di processi innovativi nella produzione e commercializzazione a cui dovranno contribuire le misure di "sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità" che potranno contare anche sulla possibile diversificazione dell'ambiente economico con la creazione di nuove imprese e iniziative per non perdere competitività sul mercato con conseguente indebolimento della base produttiva e della filiera.

Nel territorio Leader potrebbero trovare una loro localizzazione anche strutture di ricerca legate allo sfruttamento delle biomasse agricole e forestali che sarebbero un indispensabile sostegno allo sviluppo di nuove progettualità e di processi innovativi come previsto dalla misura 124.

## *2.2 Finalità specifiche del bando*

La finalità principale del bando è quella di migliorare la competitività del settore agricolo e forestale infatti la Misura 124 ha lo scopo di ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione sia in termini strutturali che di sostegno alle politiche di qualità.

La misura richiede infatti la collaborazione con strutture di ricerca anche universitarie, nei settori dell'agricoltura, della trasformazione e della forestazione con interesse diffuso su tutto il territorio e la possibilità di attuazione in ogni area e realtà comunale.

In tal modo si incrementa anche la filiera corta con la possibilità di creare nuova occupazione e nuove opportunità economiche per tutti i settori interessati dalla misura.

## **3. Soggetti ammessi a presentare domanda**

Sono beneficiari:

- i soggetti coinvolti nella filiera (gli imprenditori agricoli professionali, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica) che firmano accordi di cooperazione o si riuniscono in Associazioni Temporanee di Impresa (ATI);
- altre forme giuridico societarie di nuova costituzione composte dai soggetti di cui al punto precedente.

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: imprenditori agricoli professionali, imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti di diritto pubblico, soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

I soggetti di cui sopra devono aver formalizzato la volontà di attuare un progetto di cooperazione, da realizzarsi con il sostegno del PSR, mediante la sottoscrizione di un accordo di cooperazione nel quale sia identificato il soggetto capofila, cui spetta l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, e i partner del progetto siano essi effettivi<sup>1</sup> che divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto o partner associati<sup>2</sup>. In ogni caso, il soggetto capofila deve essere un partner effettivo e un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario (IAP) o trasformatore.

Nel partenariato del progetto di cooperazione devono essere rappresentati gli imprenditori agricoli e/o le imprese forestali, per garantire una adeguata partecipazione dei produttori primari alle ricadute positive del progetto di cooperazione, o in forma di partner effettivi o di partner associati.

Ogni soggetto aderente all'accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli investimenti.

Alla domanda presentata dal soggetto capofila dell'accordo di cooperazione deve essere allegato il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione, secondo la modulistica in allegato.

La domanda di aiuto vera e propria deve essere presentata esclusivamente dagli aderenti all'accordo di cooperazione relativo ai progetti di cooperazione selezionati in base alla procedura prevista nel presente bando. Ogni componente firmatario dell'accordo di cooperazione o membro dell'ATI deve essere presente nell'anagrafe Artea.

I soggetti facenti parte dell'accordo di cooperazione diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica devono avere un'unità produttiva o un'unità locale (ovvero unità tecnico economica nel caso di impresa agricola) sul territorio del GAL.

Nel caso in cui vengano realizzati esclusivamente investimenti immateriali tutti i richiedenti aderenti all'accordo di cooperazione, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, devono avere un'unità locale nel territorio del GAL.

I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

#### **4. Settori di intervento**

I settori coinvolti, che devono essere adeguatamente supportati dagli altri attori della filiera, nonché della ricerca e della sperimentazione sono:

- settore zootecnico
  - Settore lattiero-caseario e derivati
  - Settore carne e macellazione
  - Settore avicolo
  - Settore apistico
  - Settore equino
  - Sottoprodotti di origine animale
- settore mangimistico
- settore forestale
- settore florovivaistico
- settore vitivinicolo
- settore olivo-oleicolo

---

<sup>1</sup> Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili di attività specifiche del progetto di cooperazione, ovvero di singoli progetti di dettaglio, impegnandosi nei confronti degli altri partner sulla base di un proprio piano finanziario e di quanto stabilito nell'accordo di cooperazione.

<sup>2</sup> Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto di cooperazione senza rispondere ad uno specifico impegno finanziario.



- settore delle agrienergie
- settore cereali/proteoleaginose
- settore ortofrutticolo
- settore tabacchicolo

## 5. Condizioni di accesso

### Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) essere affidabili

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e decorsi i termini concessi non ha restituito completamente le somme dovute. In tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, nei termini concessi dall'Organismo pagatore, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute e scaduti tali termini la domanda decade.

In casi meno gravi, l'inaffidabilità è valutata come segue:

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 e dell'art. 18 del Reg. UE n. 65/11 o degli artt. 27 e 30 del reg. CE 1975/06 o dell'art. 30.3 del Reg. UE n. 65/11 ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 o dell'art. 18 del Reg. UE n. 65/11 ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50%;

2) ha commesso inadempienza ai sensi degli artt. 27 e 30 del reg. CE 1975/06 o dell' art. 30.3 del Reg. UE n. 65/11 ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari o superiori al 50%.

In tali casi viene applicata una riduzione di **2** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi fino a 2000€ o dovuti a cause di forza maggiore non rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente.

I provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o di ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia sulle misure della precedente programmazione del PSR 2000/2006 o delle misure 211, 212, 214, e 215 del PSR 2007/2013, per domande presentate nel 2008 e 2009, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- 2) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari<sup>3</sup>;

<sup>3</sup> l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si

- 3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico);
- 4) nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nei bandi;
- 5) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dal bando di misura).
- 6) Nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) 1998/2006, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.18 Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).
- 7) Nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, il richiedente non deve aver ricevuto aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23/05/2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato

Limitatamente ai suddetti punti 5) e 6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1.a, 2, 3, 4, 5, 6 devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazioni sostitutive) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti. Il requisito di cui al punto 7 deve essere posseduto e dichiarato prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti. I requisiti di accesso di cui ai punti 1.b, 1.c, 1.d, e 7 devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

In tali casi viene applicata una riduzione di **5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- 8) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- 9) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari<sup>4</sup>;
- 10) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 11) nel caso di privati, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti, per le opere o acquisti oggetto della domanda, il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.
- 12) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti (I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute).

Limitatamente ai suddetti punti 5) e 6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

## **Condizioni di accesso relative all'investimento**

### **Cantierabilità degli investimenti**

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti pubblici, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):

---

<sup>4</sup> l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio

- permesso di costruire, ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. n. 64/1995) se ancora in corso di validità, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori;
  - denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
    - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
    - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
  - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi della L. 241/1990, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
    - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
    - presentata al Comune competente prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 2) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
  - 3) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
    - specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni del DAR in riferimento a "Investimenti materiali realizzati da privati";
    - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
  - 4) per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato nelle disposizioni del DAR in riferimento a "Investimenti immateriali realizzati da privati";
  - 5) nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi rilasciate secondo quanto stabilito nelle disposizioni del DAR in riferimento a "Acquisto di terreni " e "Acquisto di beni immobili";
  - 6) autorizzazione al taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00;
  - 7) dichiarazione per il taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00, presentata all'Ente competente in materia almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
  - 8) nel caso di interventi selvicolturali attuati in totale ottemperanza a quanto previsto da un Piano di gestione o Piano dei tagli approvati e in corso di validità ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/00, la cantierabilità si ritiene acquisita con l'approvazione del Piano di gestione o Piano dei tagli, ferma restando la necessità di ottemperare anche successivamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 47 della legge stessa;
  - 9) quando previsto, permesso rilasciato dal competente organismo di gestione, qualora gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari;
  - 10) per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
    - dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto
    - presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

### **Inizio lavori**

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della

comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;

- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- d) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e la cui competenza ai fini autorizzativi è esclusiva di Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Enti Parco Regionali (per i quali non è prevista una comunicazione ufficiale di inizio lavori), il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- e) Nel caso di acquisto di beni immobili, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto sono stati emessi in data successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- f) Nel caso di investimenti prevalentemente immateriali, il richiedente deve dimostrare che la data di stipula dei contratti per l'acquisizione dei servizi e forniture immateriali necessari alla realizzazione del progetto è successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.

## 5.1 Ulteriori specifiche: altre condizioni

### Limitazioni, esclusioni, condizione specifiche di accesso

Non è previsto alcun sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

Il PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali con una potenza fino ad 1MWe.

- I progetti di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti, siano essi singoli o associati di cui:
  - uno appartenente al settore agricolo, agroalimentare o forestale;
  - uno operante nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
- Le iniziative sono ammissibili previa sottoscrizione di specifici accordi e impegni comuni finalizzati alla cooperazione.
- Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.

La misura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto o processo. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

È esclusa dal sostegno della misura qualsiasi attività di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17/02/1996)<sup>5</sup>.

Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, ancorché rappresenti un'innovazione per i soggetti coinvolti.

Al progetto deve essere allegato l'atto di costituzione dell'ATI (o del nuovo soggetto giuridico-societario) o l'accordo di cooperazione. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti

---

<sup>5</sup> Per ricerca fondamentale la Commissione intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali. Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

con l'impegno a formalizzare la costituzione dell'ATI o del nuovo soggetto entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria preliminare.

Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento definite essenziali (con specifica del soggetto attuatore e dell'importo relativo) per la buona riuscita del progetto stesso; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento definite accessorie (con specifica del soggetto attuatore e dell'importo relativo).

Le spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell'investimento totale ammissibile. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere state completamente e correttamente realizzate, pena la revoca dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate.

## **6. Tipologie di investimento previste**

La misura prevede il sostegno di iniziative di cooperazione per l'introduzione dell'innovazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie indirizzate prioritariamente a:

- garantire nuovi sbocchi commerciali ai prodotti, tramite sviluppo e miglioramento dei processi logistici ed organizzativi, in riferimento sia al mercato interno che extra CE;
- permettere la sperimentazione lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie non ancora diffusi nei settori interessati;
- utilizzare materie prime seconde;
- innovare i processi di approvvigionamento delle materia prime al fine di programmare l'andamento stagionale delle produzioni e la loro concentrazione nei periodi di richiesta del mercato;
- permettere la progettazione e la sperimentazione in campo di nuove macchine e attrezzature, nonché di tecnologie e sistemi di lavoro innovativi.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni preliminari precedenti alla fase precompetitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale dei prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

Le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

- a) operazioni di costituzione di nuove società, fusione di società esistenti, costituzione di Associazioni Temporanee di impresa, stipula dei contratti;
- b) stipula di contratti per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie o per la riorganizzazione dei canali commerciali;
- c) studi preparatori, analisi di mercato e di fattibilità, riferiti sia alla individuazione dei soggetti e loro modalità di aggregazione sia alla realizzazione dei nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- d) progettazione e/o sviluppo e/o sperimentazione e/o collaudo di nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- e) realizzazione di test e prove;
- f) investimenti materiali ed immateriali relativi alla cooperazione, compresi i costi per la realizzazione di progetti pilota e di prototipi;
- g) acquisti di software e hardware;
- h) divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell'innovazione.

- Le voci di spesa di cui ai punti a), b) e c) sono ammissibili esclusivamente se parte integrante del progetto di cooperazione
- Le realizzazioni di cui ai punti d, e, f, g, h devono essere messi a disposizione delle imprese partecipanti al progetto di cooperazione

Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quanto previsto nel Documento Attuativo Regionale (DAR) in riferimento alle "condizioni di ammissibilità di alcune tipologia di spesa"

## **Investimenti materiali realizzati da privati**

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n.1974/066, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato. Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (ad es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Non sono ammissibili investimenti per la manutenzione ordinaria di qualsiasi bene, mobile od immobile. Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc).

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

Per questa misura 124 (come evidenziato anche nel successivo paragrafo 7 "Tipologia spesa ammissibili") i costi imputabili per la ristrutturazione/realizzazione di immobili e per l'acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature (funzionali alla realizzazione del progetto innovativo) sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se i beni in questione non sono utilizzati per il progetto per tutto il loro ciclo di vita, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto, secondo i principi della buona prassi contabile. L'ammissibilità delle spese di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari o delle attrezzature in questione è valutata nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dalla normativa regionale del POR FSE Ob CRO 2007-2013.

### *Criteria relativi all'ammortamento di immobili*

L'ammortamento degli immobili è ammissibile purché:

- per l'acquisto degli stessi non si sia già usufruito di contributi pubblici;
- siano inseriti nel libro dei cespiti;
- il costo dell'ammortamento sia direttamente riferito al periodo di realizzazione del progetto;

---

<sup>6</sup> *Articolo 55*

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

- l'ammortamento sia calcolato secondo le norme fiscali vigenti (DPR 600/73 e DPR 917/86 e s.m.i.) e in base ai coefficienti stabiliti dalla vigente normativa in materia (D.M. Finanze 31.12.1988).

Ciò premesso, possono verificarsi due situazioni:

- l'immobile è utilizzato interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto: il costo ammissibile al progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al tempo di utilizzo
- l'immobile è utilizzato per la realizzazione di più progetti: il costo ammissibile al progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata alla superficie utilizzata per la realizzazione del progetto e alla durata dell'azione stessa.

Il calcolo della quota di ammortamento ammissibile al progetto può essere effettuato con la formula seguente:

$$\frac{\text{costo storico (o quota parte)} \times \text{tasso di ammortamento} \times \text{n.ro settimane di utilizzo}}{52}$$

dove per quota parte si intende il rapporto tra superficie utilizzata e superficie totale.

#### Criteri relativi all'ammortamento di attrezzature

L'ammortamento delle attrezzature è spesa ammissibile purché:

- per l'acquisto non si sia già usufruito di contributi pubblici;
- siano inserite nel libro dei cespiti;
- il costo dell'ammortamento sia direttamente riferito al periodo di realizzazione del progetto.

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo dell'attrezzatura per la realizzazione delle attività previste dal progetto e, in caso di bene utilizzato solo in parte per il progetto, anche del numero di utilizzatori.

Pertanto possono verificarsi due situazioni:

- 1) le attrezzature sono utilizzate interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto: il costo ammissibile al progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al tempo di utilizzo ed è calcolabile con la seguente formula:

$$\frac{\text{valore d'acquisto} \times \text{tasso d'ammortamento} \times \text{n. giorni d'utilizzo}}{365}$$

- 2) le attrezzature sono utilizzate per la realizzazione di più progetti: il costo ammissibile al progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al numero degli utilizzatori per il progetto ed alla durata dell'azione stessa, calcolata come segue:

$$\frac{\text{quota parte valore d'acquisto} \times \text{tasso d'ammortamento} \times \text{n. giorni di utilizzo}}{365}$$

dove per quota parte si intende il rapporto tra numero utilizzatori per il progetto e numero totale utilizzatori.

L'ammortamento deve essere calcolato secondo le norme fiscali vigenti (DPR 600/73 e DPR 917/86 e s.m.i.). Per il calcolo del coefficiente annuo di ammortamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia (D.M. Finanze 31.12.1988).

L'ammortamento di beni o attrezzature hardware e software soggetti a rapida obsolescenza deve essere calcolato sulla base di un periodo non inferiore a 3 anni (hardware) e a 2 anni (software) come effettuato in ambito U.E. e utilizzando i coefficienti in rapporto al periodo di utilizzo.

#### **Investimenti immateriali realizzati da privati**

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre



offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 'Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02.' e s.m.i..

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

### **Spese generali**

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese generali, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo 12, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

### **Operazioni realizzate da Enti Pubblici**

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo D. Lgs. n. 152/2008.

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazione aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Infine per le operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli

Enti Pubblici si attengono a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

### **6.1 Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti materiali**

Non presente

### **6.2 Ulteriori limitazioni alle tipologie di investimenti materiali**

- **Non sono ammissibili** a finanziamento i **lavori in economia**.
- **Non sono ammissibili** investimenti per la **manutenzione ordinaria** di qualsiasi bene, mobile od immobile.
- **E' esclusa** l'ammissibilità di spese per acquisto di **materiale usato** (macchine ed attrezzature).
- Le spese sostenute in relazione ad operazioni **di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non sono ammesse**.

### **7 Tipologie di spesa ammissibili**

Oltre quanto già riportato al precedente paragrafo 6, del presente bando si specifica che sono ammissibili le seguenti voci di spes:

- a) servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni di carattere scientifico, utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto, rese da professionisti persone fisiche o giuridiche, e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente;
- b) spese di personale: tale voce comprende esclusivamente il personale non dipendente. Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in aggiunta). Il contratto di collaborazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.  
Non sono ammessi costi di personale, riferiti a:
  - titolari di imprese individuali;
  - legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
  - soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.
- c) Spese per acquisto di beni di consumo e noleggi. Si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota e strettamente funzionali alle attività di progetto.
- d) acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compreso hardware e software, anche di durata superiore alla durata del progetto. A questa categoria sono riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto. Per le spese per acquisto di beni che hanno una vita superiore al periodo di realizzazione del progetto la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo effettivo nelle attività connesse alla realizzazione del progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale;
- e) spese per la creazione di prototipi, svolgimento di test e collaudo: in questa voce sono compresi i costi per beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all'attività di progetto in qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso interamente imputabili. Per impianti pilota che lo richiedano è ammissibile il costo per l'esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa impiantistica;

f) spese per missioni e trasferte. Per il personale (sia dipendente sia non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

1. Spese di viaggio:

- ammissibili nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto);
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci);

2. Spese di vitto e alloggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti)

Non sono ammessi costi di personale, riferiti a:

- titolari di imprese individuali;
- legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
- soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

g) spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto;

h) spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale multimediale, sito web, etc.):

### **7.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento**

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

### **Imputabilità, pertinenza e congruità**

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." ( art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

### **Verificabilità e controllabilità**

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili".

**Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale**; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per **giustificativo di pagamento** si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per **documento contabile avente forza probante equivalente, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura**, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

### **Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ciascun documento di spesa fornito di:
  - intestazione al beneficiario;
  - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
  - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
  - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
  - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- produce i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento **(uniche ammesse)**:
  - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
    - il numero proprio di identificazione;
    - la data di emissione;
    - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n. ....., fattura n. ..., del ....., della ditta .....);
    - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
    - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel

caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del

bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla

ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento

f) Assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.

g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accettata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

**Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.**

**In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.**

**In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.**

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, la relativa misura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile

equivalente. Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

## 7.2 Ulteriori limitazioni

**Non sono ammissibili** le seguenti categorie di spese:

- IVA;
- interessi passivi;
- lavori in economia.
- investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

## 8. Localizzazione dell'investimento

Il progetto, per la parte fisica, deve essere svolto sul territorio del Gruppo di azione locale di competenza (Territorio dei comuni della provincia di Arezzo di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 216 del 25/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader" e riconoscimento dei GAL ivi operanti)

### 8.1 Ulteriori specifiche

Per miglior comprensione si indica la classificazione relativa ad ogni Comune facente parte l'area elegibile del Gal Appennino Aretino

Comune	Zona C1 Aree rurali intermedie in transizione	Zona C2 Aree rurali intermedie in declino	Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Anghiari	X		
Badia Tedalda			X
Bibbiena			X
Bucine		X	
Capolona*	X		
Caprese Michelangelo			X
Castel Focognano			X
Castelfranco di Sopra	X		
Castel San Niccolò			X
Castiglion Fibocchi		X	
Castiglion Fiorentino	X		
Chitignano			X
Chiusi della Verna			X
Civitella in Val di Chiana	X		
Cortona		X	
Loro Ciuffenna			X
Lucignano	X		
Marciano della Chiana	X		
Montemignaiolo			X
Monterchi	X		
Monte San Savino	X		
Ortignano Raggiolo			X
Pergine Valdarno	X		
Pian di Sco *	X		
Pieve Santo Stefano			X
Poppi			X
Pratovecchio			X
Sansepolcro	X		
Sestino			X

Stia			X
Subbiano			X
Talla			X

\* Inseriti parzialmente: solo per il territorio montano,

## 9 Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione

### Obblighi del beneficiario finale dei contributi

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna a:

1. non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento;
2. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto di assegnazione, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
5. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
6. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, in base alle condizioni descritte nel presente documento salvo eccezioni previste in specifici atti regionali;
7. garantire le condizioni di cantierabilità previste nel presente documento;
8. garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato nel presente documento.
9. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando nel Documento Attuativo Regionale, nell'atto di assegnazione e nel verbale di accertamento finale;
10. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
11. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
12. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
13. restituire ad ARTEA OPR, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
14. conservare per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa; n
15. non alienare e non cambiare la destinazione di un bene o porzione di bene oggetto di contributo per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento, rispettando i vincoli prescritti in merito dal DAR;
16. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento;
17. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

### 9.1 Ulteriori specifiche

#### Obblighi successivi al pagamento

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo (non brevettabili). La loro divulgazione sarà curata, oltre che dai beneficiari quale impegno per il contributo percepito, anche dalla Regione Toscana.

## 9.2 Ulteriori impegni

### Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL entro il termine di 540 giorni dalla data di emissione dell'atto di assegnazione. Il capofila del progetto deve presentare una relazione tecnica complessiva dell'intero progetto di cooperazione in cui vengano messi in evidenza i risultati raggiunti. Soltanto dopo la valutazione di tale relazione verranno saldate le singole domande di pagamento.

## 10 Dotazione finanziaria , tassi, minimali e massimali di contribuzione

### 10.1 Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria del presente bando è di € 276.000,00 di spesa pubblica

### 10.2 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 70% del costo totale ammissibile, elevato al 100% se i beneficiari sono soggetti pubblici ed Enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

### 10.3 Minimali e massimali di contribuzione

Il contributo massimo concedibile è pari a € 150.000 euro per progetto di cooperazione; la ripartizione sui singoli progetti di dettaglio è libera. Il contributo minimo concedibile è pari a € 30.000,00 euro per progetto di cooperazione.

Per i progetti di cooperazione relativi a prodotti finali non agricoli, si applica il massimale previsto dalla deroga 'de minimis' ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/06; il calcolo del massimale ai fini dell'applicazione della deroga 'de minimis' è da effettuarsi a livello di ogni singolo beneficiario cui può essere applicata tale deroga.

## 11 Criteri di selezione

I punteggi sono attribuiti in due fasi distinte, di cui il superamento della prima è condizione necessaria all'eventuale passaggio alla seconda fase

### Valutazione tecnica

La commissione di valutazione esamina tecnicamente i progetti sulla base dei seguenti criteri.

<b>a. Livello di innovazione e validità tecnica e scientifica</b>	
a.1 Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale	<b>Massimo punti 14</b>
a.2 Livello scientifico della proposta	<b>Massimo punti 10</b>
<b>b. Obiettivi e risultati attesi</b>	
b.1. Chiarezza degli obiettivi	<b>Massimo punti 14</b>
b.2 Ricadute economiche del progetto	<b>Massimo punti 8</b>
b.3 Ricadute ambientali del progetto	<b>Massimo punti 8</b>
b.4 Ricadute territoriali del progetto	<b>Massimo punti 8</b>
<b>c. Adeguatezza metodologica</b>	
c.1 Attività di: test, prove, collaudo e/o prototipi	<b>Massimo punti 8</b>
c.2 Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione	<b>Massimo punti 5</b>



<b>d. Management e partnership</b>	
d.1 Qualità del management	<b>Massimo punti 5</b>
d.2 Qualità del partenariato imprenditoriale	<b>Massimo punti 5</b>
4.2 Qualità del partenariato scientifico	<b>Massimo punti 5</b>
<b>e. Aspetti finanziari</b>	
e.1 Congruità dei costi previsti	<b>Massimo punti 10</b>

Il punteggio massimo ottenibile è pari a **100**; non risultano idonei e pertanto non possono essere inseriti in graduatoria i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio minimo di almeno **60/100**.

Esclusivamente **per i progetti risultati idonei alla prima fase**, al punteggio ottenuto nella valutazione tecnica si sommano gli eventuali punteggi derivanti dagli elementi di priorità di cui alla tabella seguente :

Coinvolgimento produzione primaria

Spese sostenute dai soggetti operanti nella produzione primaria oltre il 50%	<b>punti 50</b> <b>punti 30</b> <b>punti 10</b> <b>punti 5</b>
dal 40 al 50%	
dal 30 al 40%	
dal 20 al 30%	

Nel caso di nuovo soggetto giuridico il punteggio si applica in base alla quota posseduta dai soggetti operanti nella produzione primaria.

I punteggi di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

**In caso di parità**

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo previsto;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

**12 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità**

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli, in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06; le spese relative sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

**13 Procedure Amministrative**

### 13.1 Procedure Amministrative progetto di cooperazione

#### Modalità di presentazione del progetto di cooperazione

Il soggetto capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario deve presentare il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione, secondo la modulistica allegata.

La valutazione tecnica dei progetti spetta ad una Commissione di Esperti Valutatori la cui nomina e conduzione è di competenza del Gal.

Entro i termini previsti dal bando, i capofila dei partenariati (ATI o soggetti che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione) o i nuovi soggetti giuridico-societari, presentano i progetti in forma cartacea e digitale al Gal, che ne esamina la ricevibilità. A tal fine il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua valutazione tecnica e all'attribuzione di un punteggio ai fini della selezione, secondo il modello di progetto allegato al bando.

I progetti ritenuti ricevibili sono presi in carico dal GAL, che li affida alla valutazione di una Commissione di Esperti Valutatori. Al termine della valutazione, la Commissione redige una graduatoria di domande ammissibili ed un elenco di quelle non ammissibili da un punto di vista tecnico. Il Gal su tale base individua i progetti finanziabili in base alle risorse disponibili.

Nel caso di progetti parzialmente finanziabili è data facoltà di scelta al proponente se accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare dovranno essere utilizzate prioritariamente per coprire la quota di contributo riconosciuta ma non coperta per carenza di risorse. Il proponente può chiedere di ridurre il progetto in alcune sue parti se ciò non invalida la finanziabilità dell'intervento; la proposta deve essere approvata dalla Commissione di Esperti Valutatori.

Al termine del processo valutativo, il Gal approva con idoneo atto la graduatoria che contiene:

- i progetti finanziabili;
- eventuali progetti parzialmente finanziabili;
- progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.

A tale graduatoria verrà data adeguata pubblicità mediante, almeno, pubblicazione sul sito del GAL, nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza di ciascun GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio interessato. Copia della graduatoria deve essere inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

I progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse permangono in graduatoria fino all'approvazione di una nuova graduatoria. Tali progetti possono essere finanziati in questo arco di tempo in caso di nuove disponibilità finanziarie per rinuncia da parte dei soggetti ammessi o per altri motivi valutati secondo discrezione del GAL, se i tempi previsti dal bando per la realizzazione dei progetti lo consentono.

A seguito dell'avvenuta individuazione dei progetti finanziabili, il Gal invia al capofila un invito a presentare sul sistema ARTEA, per ogni singolo soggetto aderente all'accordo o all'ATI una specifica domanda di aiuto relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto complessivo di cooperazione. Tali domande contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità amministrativa del soggetto e delle spese preventivate: si compongono della domanda di aiuto sul sistema ARTEA comprendente la documentazione di corredo. Tali domande devono essere esattamente riconducibili al progetto presentato dal partenariato.

L'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente dal GAL.

L'istruttoria delle domande di aiuto riguarda l'ammissibilità del singolo soggetto e la congruità e l'ammissibilità formale delle spese (l'ammissibilità sostanziale delle spese è già stata valutata dalla Commissione). Una volta disponibili tutti gli esiti delle istruttorie il Gal emana i singoli atti di assegnazione relativi a ciascuna domanda di aiuto presentata.

Eventuali varianti al progetto complessivo (e quindi agli interventi che i singoli soggetti devono portare a termine) saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Gal per l'istruttoria delle domande al fine di accertare che non venga alterata la finalità del progetto e che ne venga mantenuta la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese indicate come essenziali nel progetto, il soggetto competente per l'istruttoria può acquisire il parere dei valutatori esterni e ove possibile degli stessi membri della Commissione di valutazione.

Al termine del progetto, il soggetto capofila del partenariato invia al GAL, la relazione conclusiva in cui si illustrano i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti; la verifica sul raggiungimento effettivo dei risultati del progetto spetta al Gal che potrà avvalersi della consulenza di esperti esterni. Una volta ottenuta l'approvazione sull'esecuzione del progetto, i singoli titolari delle domande di aiuto collegate al progetto

presentano una domanda di pagamento sul sistema ARTEA per la parte singolarmente eseguita e il GAL procede all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto.

A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali in linea generale devono essere state completamente e correttamente realizzate (fatte salve eventuali varianti concesse in corso d'opera), pena la revoca totale dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate entro un margine del 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto per tali tipologie e come tali ammessi a contributo. Qualora per un progetto non siano state realizzate parti indicate come essenziali il GAL, acquisisce il parere dei valutatori esterni e ove possibile degli stessi membri della Commissione di valutazione, relativo alla valutazione del grado di raggiungimento dei risultati previsti nel progetto. Il GAL può altresì richiedere la realizzazione di ulteriori interventi se a seguito del parere di cui sopra siano ritenuti essenziali per il raggiungimento dei risultati.

La sorveglianza dell'intero procedimento è di competenza del GAL.

#### Commissione di esperti valutatori

La valutazione in base agli aspetti tecnici del progetto e degli elementi di priorità è svolta da una Commissione comprendente esperti valutatori individuati dal Gal che attinge di regola dall'Albo dei Valutatori ed in casi eccezionali (nel caso in cui nell'albo una specifica competenza sia assente) al di fuori dell'Albo. Gli esperti scelti garantiscono di non essere soggetti a conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare.

#### Presenza d'atto della graduatoria

Il GAL prende atto con proprio provvedimento della graduatoria elaborata dalla Commissione, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate i progetti finanziabili, anche parzialmente, quelli non finanziabili per carenza di risorse e quelli da respingere, il tutto in base alle dichiarazioni contenute nel progetto di cooperazione.

L'individuazione dei progetti finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

### **13.2 Procedure Amministrative per la presentazione della Domanda di Aiuto**

**Una volta approvato e ammesso il progetto di cooperazione, di seguito si riporta la procedura che deve seguire ogni partner per poter presentare la domanda di aiuto.**

La domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto'), deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande che risultano finanziabili in base alle risorse disponibili sulle singole misure nella programmazione finanziaria del GAL cui è rivolta la domanda.

Oltre alla modulistica contenente le dichiarazioni relative ai requisiti di accesso e di priorità, deve essere anche compilato il piano previsionale degli investimenti, utilizzando lo specifico modulo 'scheda progetto'.

Le domande sono così definite (ai sensi del Reg. CE n. 1975/06):

- **Domanda di aiuto:** "la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".
- **Domanda di pagamento:** "la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".

La domanda e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

### **13.2.1 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto**

#### **Richiesta presentazione della domanda di aiuto**

Il GAL invia al soggetto capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario finanziabile una comunicazione in cui si richiede CHE **OGNI SINGOLO SOGGETTO PRESENTI – sul sistema informatico di Artea – UNA DOMANDA DI AIUTO PER LA PARTE DI INTERVENTO DI CUI SI FA CARICO.** Per questo è necessario che ogni singolo componente dell'ATI o firmatario dell'accordo sia presente in anagrafe Artea.

La domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dal Gal.

La presentazione della domanda di aiuto oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda e quindi del progetto di cooperazione.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione:

1. descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titoli di possesso dei beni immobili interessati dagli investimenti, ecc.), con rimando al fascicolo aziendale qualora gli elementi richiesti siano già ivi presenti;
2. dimostrazione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto indicato al par. 5.2 del presente bando;
3. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del Documento Attuativo Regionale.;
4. motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di tre preventivi, per i soli casi previsti da DAR;
5. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
6. ove pertinente, copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire, D.I.A o S.C.I.A., comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
7. se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
8. documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel paragrafo 11 del presente bando, escluso quelli già presenti nel fascicolo aziendale;
9. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;

Nel caso in cui l'ATI o il nuovo soggetto giuridico vengano costituiti dopo l'approvazione della graduatoria preliminare e comunque entro i trenta giorni dalla stessa, è obbligo, nel caso di ATI, del soggetto capofila di inviare al gal copia dell'atto costitutivo per il completamento delle domande di aiuto relative al progetto o nel caso di nuovo soggetto giuridico è obbligo dello stesso di inviare al gal copia dell'atto costitutivo e dello statuto per il completamento della domanda di aiuto.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

### **Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale**

#### **ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA (CAA)**

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo recandosi presso i Centri Servizio del territorio. Tale servizio è gratuito.

L'elenco dei CAA è consultabile presso [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) – UFFICI SUL TERRITORIO – CENTRI SERVIZIO.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

#### Emissione degli atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare, e nei tempi stabiliti nella tabella di sintesi, il soggetto competente provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione dei contributi, per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
  - descrizione e importo degli investimenti ammessi;
  - importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
  - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
  - i termini per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle pesi;
  - la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
  - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
  - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
  - i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
  - il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, termini inferiori sono prescrivibili solo con assenso del beneficiario);
  - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
  - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
  - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore, o nel caso del GAL dal Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dal soggetto competente.

- c) inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- e) registrare, sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA, l'eventuale importo in "de minimis" assegnato al beneficiario. Il soggetto competente è tenuto preventivamente a verificare che l'importo dell'assegnazione non generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "de minimis". Nel caso in cui con l'assegnazione il beneficiario superasse detto massimale, il soggetto competente per l'istruttoria deve proporre al beneficiario medesimo la riduzione della somma pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 200.000 euro.
- f) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

#### Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di

ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente o della pubblicazione sul BURT da parte del GAL della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA. Il soggetto competente a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta. In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

### Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta le fasi del procedimento

<b>FASI DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>TERMINI</b>
PRESENTAZIONE DI COOPERAZIONE	capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario	Entro il 30/01/2013
Protocollazione progetti	GAL	Al momento della ricezione del progetto
Nomina Commissione esperti valutatori	GAL nomina	Entro 40 giorni lavorativi dalla scadenza del bando
Graduatoria preliminare Comunicazione ai singoli soggetti	GAL	Entro 75 giorni lavorativi dalla nomina della commissione
Invio richiesta al capofila di eventuali integrazioni al progetto e ai singoli soggetti di presentazione della domanda di aiuto	GAL	Entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria preliminare
PRESENTAZIONE DOMANDA DIAIUTO	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione, nuovo soggetto giuridico	Entro i termini indicati nelle comunicazioni (SCADENZA MODULISTICA ARTEA)
Ricezione domande	Artea	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
Avvio procedimento	GAL	Dalla data di protocollazione nel sistema Artea
Ricevibilità e ammissibilità delle domande	GAL	Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande
Emissione atti di assegnazione	GAL	Entro 45 giorni dall'ammissibilità
Richiesta di anticipo	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione, nuovo soggetto giuridico	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione convenzione
Istruttoria di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla richiesta
Richiesta di varianti e proroghe	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione, nuovo soggetto giuridico	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione del progetto
Istruttoria di varianti e proroghe <sup>7</sup>	GAL	Entro 30 giorni dalla richiesta
Presentazione domanda di pagamento per stato avanzamento lavori	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione, nuovo soggetto giuridico	Almeno 90 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
Istruttoria della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori	GAL	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori
Presentazione della domanda di pagamento <sup>8</sup>	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione, nuovo soggetto giuridico	entro 540 giorni dalla data di emissione degli atti di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	GAL	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento completa di ogni elemento
Elenchi di liquidazione	GAL	Entro 30 giorni dagli esiti degli

<sup>7</sup> Nel caso di varianti relative a parti essenziali del progetto il GAL si può avvalere dell'appoggio di esperti esterni per la loro valutazione o degli stessi membri della Commissione.

<sup>8</sup> Prima della presentazione della domanda di pagamento il GAL esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto e si può avvalere dell'appoggio di esperti esterni o degli stessi membri della Commissione

### 13.3 Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data di emissione dell'atto di assegnazione. Il capofila del progetto deve presentare una relazione tecnica complessiva dell'intero progetto di cooperazione in cui vengano messi in evidenza i risultati raggiunti.

### 13.4 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si rinvia al Documento Attuativo Regionale per quanto non espressamente previsto nel presente bando ed in particolare per quanto riguarda tutti gli adempimenti previsti per i beneficiari degli atti di assegnazione successivamente alla loro emissione (domande di pagamento; richieste di modifica dell'atto di assegnazione; anticipo, variante in corso d'opera; rendicontazione delle spese sostenute, ecc.)

### 14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al soggetto competente entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

#### 14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Relativamente agli adempimenti stabiliti nell'atto di assegnazione fra GAL e Beneficiario Finale in riferimento ai seguenti impegni

- permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- conservare per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- non alienare e non cambiare la destinazione di un bene o porzione di bene oggetto di contributo per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento, rispettando i vincoli prescritti in merito dal DAR)

Nella fase successiva all'accertamento finale, spetta all'OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

Ferma restando la competenza del GAL per quanto riguarda l'accertamento finale sui progetti attuati da soggetti terzi cui è stato concesso un sostegno finanziario, si stabilisce il seguente sistema di controllo e sorveglianza:

- ARTEA OPR effettua controlli in loco ed ex post su un campione dei progetti finanziati, secondo quanto previsto dagli art. 27, 28, 30 del reg, CE n. 1975/06 o dagli artt. 25, 26, 29 del Reg. UE n. 65/11 per le domande di pagamento presentate dopo il 1/1/2011 ARTEA

#### 14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 19 del D.M. 31 dicembre 2009

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 e dell'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011<sup>9</sup> in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le

<sup>9</sup> Art. 30 Reg. (UE) n. 65/2011 (ex art.31 Reg.CE 1975/2006) - Riduzioni ed esclusioni

riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta regionale in attuazione del D.M. 31 dicembre 2009.<sup>10</sup> Sulle riduzioni ed esclusioni per le misure di sostegno agli investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Il soggetto competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale ovvero della deliberazione dell'organo decisionale del GAL di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra da parte beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie - valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

## 15. Monitoraggio

Il monitoraggio e la valutazione del PSR Toscana 2007/13 si basa sul sistema informativo messo a punto da ARTEA a supporto della dichiarazione unica aziendale. Il sistema informativo deve consentire di repertoriare ed elaborare tutti gli elementi utili al monitoraggio e valutazione del PSR indicati nel "Quadro comune di monitoraggio" e valutazione" (QCMV) previsto dalla Commissione europea, nelle "Informazioni minime di monitoraggio" previste dal MIPAAF e nelle disposizioni regionali in merito che saranno adottate con apposito atto della Giunta regionale.

L'ARTEA condivide con la Regione i propri basamenti informativi secondo le indicazioni predisposte dalla Direzione Generale "Organizzazione e Sistema Informativo" e secondo quanto previsto delle decisioni della Giunta regionale n. 11 del 27/12/2004 e n. 3 del 27/11/2006".

Con la programmazione 2007/13 il monitoraggio assume maggiore rilevanza rispetto al passato in quanto, in base all'art. 26 paragrafo 3, punto c) del Reg. (CE) 1290/05, i servizi della Commissione possono disporre la

---

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi..

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli: 25 "Controlli in loco" e 29 "Controlli ex post"

<sup>10</sup> DM 31 -12-2009

### Art. 19. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'art. 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63, lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7.

3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.



sospensione dei rimborsi del cofinanziamento UE da parte del FEASR in presenza di dati di monitoraggio incompleti o inservibili; tale eventualità, di conseguenza, comporterebbe la sospensione del rimborso della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, con evidenti conseguenze in termini di interruzione dei flussi finanziari e di sospensione dei pagamenti degli aiuti ai beneficiari.

È pertanto necessario prevedere e organizzare, sin dalle prime fasi di attuazione del programma, un'efficace raccolta dei dati e delle informazioni che serviranno a:

- redigere la Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR 2007/13, che dovrà contenere tutte le informazioni relative all'esecuzione finanziaria, la quantificazione degli indicatori comuni di prodotto e di risultato e la sintesi delle attività di valutazione in itinere (articolo 82 del Reg. (CE) n. 1698/05);
- compilare, nell'ambito del Sistema Informativo comune sullo Sviluppo Rurale (SISR), le Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione dei programmi di sviluppo rurale 2007/13 da allegare alla Relazione annuale;
- soddisfare il fabbisogno informativo derivante dal Sistema Nazionale di Monitoraggio (SM), per il quale il PSN prevede l'archiviazione delle informazioni anagrafiche, strutturali, procedurali, finanziarie e fisiche a livello di singola operazione finanziata nell'ambito dei PSR.

Al fine di ottemperare a tali obblighi, Artea provvederà ad implementare una modulistica, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione, contenente tutti i campi utili per definire i dati necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione, sulla base degli indicatori contenuti nel "Manuale del Quadro comune di monitoraggio e valutazione" (QCMV) della Commissione Europea e dei documenti trasmessi dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2007/13 "Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singolo progetto". L'Autorità di Gestione si riserva inoltre di richiedere ulteriori dati e informazioni utili alla quantificazione degli indicatori specifici previsti nel PSR 2007 – 13 della Toscana e degli indicatori aggiuntivi, predisposti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con i vari responsabili di misura, allo scopo di evidenziare e monitorare particolari aspetti di una misura.

La raccolta e l'elaborazione delle informazioni sarà assicurata attraverso un sistema informativo realizzato dall'ARTEA in collaborazione con l'Autorità di Gestione, che costituirà la fonte dalla quale trarre i dati necessari per la definizione degli indicatori.

L'Organismo pagatore regionale provvederà ad assicurare alla Regione Toscana i dati per il monitoraggio fornendo, almeno con cadenza trimestrale, le informazioni relative alle erogazioni effettuate per beneficiario. Ciascun beneficiario è vincolato a fornire tutte le indicazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati. Gli Enti locali sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità definite d'intesa tra la Regione Toscana e ARTEA, tutte le informazioni utili al monitoraggio.

ARTEA, attraverso il proprio sistema informativo, assicura le necessarie elaborazioni finalizzate agli adempimenti previsti per il monitoraggio e la valutazione.

### **15.1 Impegni specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR**

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, con la cadenza stabilita dall'ufficio istruttore nell'atto di assegnazione. Qualora dal monitoraggio risultino ritardi nell'esecuzione, l'ufficio competente deve sollecitare il beneficiario ad avanzare con i lavori, pena la revoca dell'atto di assegnazione in caso di inerzia. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/ 13.

### **16. Tempi e modi per la presentazione della domanda**

La domanda per la partecipazione deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A e Allegato B disponibili nel sito del GAL [www.galaretino.it](http://www.galaretino.it) da inviare esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzare al GAL Consorzio Appennino Aretino – Viale Dante n. 74/Q – 52010 Capolona (Ar). Farà fede il timbro postale.

I tempi per la presentazione della domanda sono i seguenti:

data apertura 14/11/2012

data chiusura 30/01/2013

### **17. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Appennino Aretino s.c.a.r.l. riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione dell'Asse 4 Metodo Leader PSR 2007-2013 Regione Toscana, con DGR. n. 216 del 25/03/2008.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 ss.mm.ii viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Gal Appennino Aretino, con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Gal Appennino Aretino, Rita Molli.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del Gal Appennino Aretino [www.galaretino.it](http://www.galaretino.it).

Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio dei Comuni della provincia di Arezzo di cui alla Delibera n. 216 del 25/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader".

Per informazioni rivolgersi a:  
Gal Appennino Aretino- Viale Dante, 74/q – 52010 Capolona  
tel. 0575/48267  
Fax: 0575/421126  
[www.galaretino.it](http://www.galaretino.it) e-mail: [info@galaretino.it](mailto:info@galaretino.it)

**INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D. LGS. 30.6.2003, N. 196**  
**(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Gentile cliente/fornitore/utente, il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. lgs. 30.6.2003, n. 196) all'art. 13 impone l'obbligo di informare l'interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f.

La scrivente Società vi adempie compiutamente informandoLa che:

A1) i dati sono raccolti per le seguenti finalità:

1. esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste tra cui:
  - gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo dell'affidabilità e solvibilità);
  - gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell'impresa); gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
  - gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
2. adempimenti di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria (gestione del PSR 2007-2013 Asse 4 'Metodo Leader', fatturazione, tenuta della contabilità ecc.);

A2) in relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti:

- cartacei
- informatici

in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge;

A3) la presente informativa è resa per i dati:

- raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1);
- raccolti presso terzi (art. 13, c. 4);
- pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (articolo 24, c. 1, lettera c);

B) il conferimento dei dati è:

1. obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria;
2. condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;

C) il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di:

1. adempiere alle nostre finalità istituzionali per quanto riguarda la gestione del PSR 2007-2013 Asse 4 'Metodo Leader';
2. adempiere al contratto per i rapporti di fornitura;
3. adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;

D1) i dati di cui sopra:

- potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
  1. ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
  2. banche ed istituti di credito;
  3. società di recupero crediti;
  4. studi legali;
  5. imprese di assicurazione;
  6. società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
  7. studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, gestione del personale, ecc.;
  8. Provincia di Arezzo, Regione Toscana ed ARTEA per tutto quanto riguardante la gestione del PSR 2007-2013 Asse 4 'Metodo Leader';
  9. Amministrazioni pubbliche;
- non saranno diffusi

D2) potranno venire a conoscenza dei dati:

1. i collaboratori della Società;
2. i dirigenti, gli amministratori e i sindaci;
3. La Provincia di Arezzo, la Regione Toscana ed ARTEA nei limiti e nelle misura delle competenze a questa assegnate dalla normativa vigente in tema di Gestione del PSR 2007-2013 Asse 4 'Metodo Leader';
4. Altri soggetti pubblici o privati, coinvolti nella gestione e/o nel monitoraggio del PSR 2007-2013 Asse 4 'Metodo Leader';
5. gli incaricati della manutenzione e/o riparazione;
6. gli incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi;
7. gli addetti alla contabilità ed alla fatturazione;
8. uffici, servizi e sedi periferiche;

E) **D. Lgs. 30-06-03 n. 196 Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.**

**1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.**

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

F) titolare del trattamento è la società GAL "Consorzio Appannino Aretino" Società consortile a responsabilità limitata, corrente in Capolona (Ar), Viale Dante n. 74 - in persona del legale rappresentante pro tempore ivi elettivamente domiciliato;

F2) responsabile del trattamento è il legale rappresentante;

Il Presidente

Sandro Sassoli